

Articolo 1

1. Nella campagna vitivinicola 2017/2018 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti da uve raccolte nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, destinati all'ottenimento dei vini a denominazione di origine protetta:

“Casteller”;

“Delle Venezie”

“Lago di Caldaro” o “Caldaro” o “Kalterersee” o “Kalterer”;

“Teroldego rotaliano”;

“Trentino”;

“Trento”;

“Valdadige” o “Etschtaler”;

“Valdadige Terradeiforti” o “Terradeiforti”.

2. Fatte salve eventuali limitazioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione, le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel limite massimo di 1,5% vol., utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, oppure mediante concentrazione parziale o, per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di prodotti (cuvée) destinate all'elaborazione dei vini spumanti della D.O.P. “Trento” sono autorizzate per le varietà: Chardonnay, Meunier, Pinot bianco e Pinot nero. Le operazioni debbono essere effettuate, nel limite massimo di 1,5% vol., secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel rispetto di eventuali limitazioni previste dal disciplinare di produzione, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o saccarosio.

4. Le operazioni di arricchimento per le partite di prodotti (cuvée) destinate all'elaborazione dei vini spumanti della D.O.P. “delle Venezie” sono autorizzate per le partite destinate alla produzione del Pinot grigio spumante. Le operazioni debbono essere effettuate, nel limite massimo di 1,5% vol., secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel rispetto di eventuali limitazioni previste dal disciplinare di produzione, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o saccarosio.

5. Ai sensi della Deliberazione n. 2225 di data 11 settembre 2009, fermi restando i limiti massimi di cui sopra, i vini a denominazione di origine protetta (D.O.P.) ottenuti nella provincia Autonoma di Trento possono essere arricchiti fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15,0%.

Articolo 2

1. Nella campagna vitivinicola 2017/2018 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti da uve raccolte nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, destinati all'ottenimento del vino (generico e varietale) e del vino a I.G.P.: «Trevenezie», «Vallagarina» e «Vigneti delle Dolomiti».

2. Le operazioni di arricchimento, per i prodotti di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel limite massimo di 1,5% vol., utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato oppure mediante concentrazione parziale o, per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di prodotti (cuvée) destinate all'elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità a I.G.P. “Vigneti delle Dolomiti” e I.G.P. “Vallagarina” sono autorizzate per le varietà: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Müller Thurgau; quelle destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a I.G.P. “Vigneti delle Dolomiti” e I.G.P. “Vallagarina” sono autorizzate per la

varietà Moscato giallo. Le operazioni debbono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol., secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o saccarosio.

4. Le operazioni di arricchimento per le partite (cuvée) destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico "generici" e "varietali" sono autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. Le operazioni debbono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol., secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o saccarosio. Le varietà per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite destinate all'elaborazione di vini spumanti sono quelle elencate nella deliberazione della giunta provinciale n. 2142 di data 29 agosto 2003 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo le esclusioni previste dall'art.7 paragrafo 3, del D.M. 13 agosto 2012. Fermi restando i limiti massimi di cui sopra, i vini di cui al presente articolo possono essere arricchiti fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 12,5%.